



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Roma, 05 giugno 2021  
Prot. 2021/054

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto:** Approvazione Decreto Legge c.d. “Sostegni bis”

Si invia qui di seguito una sintetica analisi dei punti di maggior interesse per le imprese di esercizio cinematografico contenute nel decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 c.d. “Sostegni bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 maggio 2021.

**Le principali misure contenute nel decreto legge riguardano:**

- **Art.1 – Contributo a fondo perduto** per imprese fino a 10Milioni di fatturato per un importo analogo a quello già erogato dall’Agenzia delle Entrate nel mese di aprile.
  - o Il decreto-legge prevede opportunità di ricalcolo della perdita sul periodo **01/04/2020 – 31/03/2021 vs 01/04/2019 – 31/03/2020**, che per il settore di esercizio cinematografico rappresenta una più pertinente rappresentazione delle perdite effettivamente registrate.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

- Il decreto-legge prevede inoltre la possibilità di un contributo per le imprese con fatturato compreso fra 10M e 15M di euro, nel caso le risorse stanziare non vengano utilizzate completamente.
- **Art. 2** – Si prevede un ulteriore contributo, secondo modalità da definire, per le attività che hanno registrato nei primi mesi del 2021 almeno 4 mesi di inibizione all'attività. Tale misura potrebbe avere impatto sulle regioni che, per quanto concerne l'esercizio cinematografico, alla data del 26 aprile 2021 non erano ancora in zona gialla, non consentendo la riapertura dei cinema fino al mese di maggio.
- **Art. 4 – Tax credit locazione.** Si estende il credito d'imposta locazione per tutte le imprese con fatturato inferiore a 15M di euro. I mesi interessati al credito d'imposta sono gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.
- **Art. 5** – oneri bollette elettriche: si estende anche al mese di luglio 2021 la **riduzione degli oneri sulle bollette elettriche** alle voci di bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.
- **Art. 6** – riduzioni TARI
- **Art. 13** – misure per sostegno liquidità imprese
- **Art. 16** – proroga moratoria PMI. Coinvolge solo la quota capitale e le imprese devono fare richiesta entro il 15 giugno 2021. La moratoria è applicata fino al 31 dicembre 2021, e legata ad approvazione della Commissione Europea
- **Art. 32** – tax credit sanificazione e acquisto DPI.
- **Art. 40** – misure per il sostegno al lavoro
- **Art. 41** – contratto di rioccupazione
- **Art. 42** – indennità lavoratori dello spettacolo
- **Art. 65** – rifinanziamento fondo emergenze spettacolo, **incrementato di ulteriori 47,85 milioni di euro** la parte corrente.



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA PRESIDENZA NAZIONALE

### - **Art. 66** – previdenza settore spettacolo

Qui di seguito si riporta un estratto dei punti salienti degli articoli sopra citati. Per una più approfondita analisi delle misure, si rimanda al decreto-legge, in allegato alla presente comunicazione.

#### **Contributo a fondo perduto (art. 1)**

Il comma 1 prevede un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, **hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni** (articolo 1 DL n. 41/2021) e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, **che verrà riconosciuto nella misura del 100% del contributo già attribuito.**

Il nuovo contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Viene poi previsto al comma 5 un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita IVA stabiliti nel territorio dello stato che nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e **che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020.**

**Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** di cui all’art. 1 del DL n. 41/2021, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- b) 50% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

**Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA *PRESIDENZA NAZIONALE*

pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

**Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non potrà essere superiore a 150 mila euro.**

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal primo decreto sostegni, hanno già beneficiato del contributo previsto dal comma 1 potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo alternativo e da quest'ultimo verranno scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle entrate.

Il decreto Sostegni bis al comma 16 introduce un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d'esercizio "relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all'anno 2019". Per stabilire la percentuale di peggioramento al quale fare riferimento come base di calcolo, si rimanda ad un successivo decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta dell'anno 2019 "al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell'articolo 2 del D.L. n. 172/2020, dell'articolo 1 del D.L., n. 41/2021, e del presente articolo, commi da 1 a 3" la percentuale che verrà definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per tutti i soggetti comunque l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.

**Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,**



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA *PRESIDENZA NAZIONALE*

n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)**

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, (per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 1 lettera i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione), sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui sopra (100 milioni di euro), sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), e dell'articolo 1 del presente decreto (sostegni bis). Con il medesimo decreto si individueranno le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

### **Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4)**

Il comma 1 interviene sull'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, concesso rispettivamente nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – **riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 1, **il credito d'imposta, così come riconosciuto con i provvedimenti dell'anno 2020, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (60%) e affitto d'azienda (30%) in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**. Ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei



## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**

### ***PRESIDENZA NAZIONALE***

corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello relativo al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il comma 3 precisa che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

### **Agevolazioni Tari (art. 6)**

Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. È inoltre precisato che, in ogni caso, l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato per l'anno 2021 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

### **Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 13)**

Il provvedimento va a riformulare gli strumenti introdotti dai decreti Liquidità e Cura Italia: il Fondo Garanzia SACE, gestito, appunto, dalla SACE s.p.a. che rilascia prestiti garantiti e il Fondo Garanzia PMI, uno strumento per cui le garanzie sono offerte dallo Stato. Nel nuovo provvedimento è infatti prevista la proroga della loro efficacia fino al 31 dicembre 2021, in luogo dell'originaria scadenza fissata al 30 giugno. Tra le novità, il decreto Sostegni bis interviene modificando l'articolo 1, comma 2 del decreto n. 23/2020, aggiungendo la lettera a-bis che prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il prolungamento della durata massima dei finanziamenti a 10 anni. Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE, è prevista la possibilità di estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

Viene, poi, rivista la copertura del Fondo Garanzia PMI e dell'art. 13 del decreto Liquidità nelle modalità che seguono:



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA PRESIDENZA NAZIONALE

- per i finanziamenti attualmente in essere la copertura del Fondo PMI resta al 100 per cento per prestiti fino a 30.000 euro e al 90 per cento per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata fino a dieci anni;
- per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno, quindi a partire dal 1° luglio, è prevista la riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, che dall'originario 100 per cento passa al 90 per cento se i prestiti sono al di sotto dei 30.000 euro e all'80 per cento se superiori;
- viene introdotta una di garanzia pubblica di portafoglio a sostegno dei crediti a medio lungo termine in favore progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento proposti da imprese che abbiano non più di 500 dipendenti.

Nell'ambito del Fondo Pmi, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti.

Oltre al riutilizzo dei Fondi SACE e PMI c'è anche l'attesa proroga della moratoria dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2021, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di sospensione. Le imprese che beneficiano della moratoria dei finanziamenti per le PMI, entro il termine del 15 giugno 2021, potranno infatti presentare domanda al soggetto finanziatore per beneficiare della sospensione sino alla fine dell'anno in corso.

### **Proroga moratoria per le PMI (art. 16)**

Il comma 1 del presente articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione previsto dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020.

**La scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. Il comma 2 prevede che la misura debba esser autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.**

Il comma 3 autorizza il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

### **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)**

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il comma 1059-bis. Il nuovo comma consente anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d'imposta in un'unica soluzione per gli investimenti in beni strumentali semplici (cioè non 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA *PRESIDENZA NAZIONALE*

### **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)**

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di 250 mila euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 1 milione di euro di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto di 200 milioni per l'anno 2021 saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate





## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**

### ***PRESIDENZA NAZIONALE***

#### **Disposizioni in materia di NASPI (art. 38)**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” è sospesa l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che prevede la riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Allo scadere del periodo indicato e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022, le riduzioni nel frattempo “maturate” (3% per ogni mese a partire dal quarto) e non applicate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 vengono applicate tutte insieme contestualmente. Quindi dal 1° gennaio 2022, l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

#### **Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e si esonero dal contributo addizionale (art. 40)**

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA *PRESIDENZA NAZIONALE*

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021.

### **Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)**

Al comma 6 viene previsto che ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)